



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori IANNONE, BALBONI, BERTACCO, GARNERO
SANTANCHÈ, RAUTI, URSO e FAZZOLARI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 LUGLIO 2018

Modifiche all’articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, in materia di ricongiunzione, di riscatto e di prosecuzione volontaria ai fini pensionistici

ONOREVOLI SENATORI. - Con il presente disegno di legge si intende modificare l'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, regolante l'istituto del riscatto degli anni di corso legale di studio universitario, il quale concede a chiunque abbia conseguito il relativo diploma la facoltà di corrispondere all'INPS quanto dovuto a titolo di oneri previdenziali, per l'intero periodo di durata legale del corso di studi.

Senonché, allo stato, il costo di simile operazione varia in ragione del regime previdenziale in cui è inquadrato il richiedente all'atto di presentazione della relativa istanza, con la conseguenza che, il più delle volte, gli aventi diritto preferiscono non richiedere il suddetto beneficio a causa dell'eccessivo costo dell'operazione.

È evidente però che favorire il ricorso a simile beneficio, rendendolo meno oneroso, consentirebbe di agevolare il collocamento a riposo dei soggetti che abbiano quasi maturato il requisito temporale richiesto, con ricadute dirette sull'occupazione, soprattutto giovanile, nonché sul flusso di cassa dell'ente previdenziale.

La presente proposta pertanto intende modificare il citato articolo 2 del decreto legislativo n. 184 del 1997, al fine di consentire a tutti i giovani, per i quali i tempi di accesso al mercato del lavoro hanno subito un netto slittamento in avanti nel tempo, una più agevole maturazione del requisito contributivo utile per ottenere la liquidazione dell'assegno previdenziale: ciò perché, da ultimo anche con la legge di bilancio 2018, vengono introdotti costanti innalzamenti dell'età pensionabile, in ragione di un aumento della speranza di vita.

In particolare con la modifica in esame si vuole introdurre: *a)* per i nati successivamente al 1980, con un reddito imponibile annuo inferiore a 15.000 euro, il riscatto gratuito del primo anno e, per ciascuno degli anni successivi, la possibilità di riscatto a fronte del versamento di un contributo pari a quello stabilito per i soggetti inoccupati; *b)* per i soggetti non in possesso del predetto requisito anagrafico, la facoltà di poter richiedere il riscatto a fronte del versamento, per ogni anno, di un contributo pari a quello stabilito per i soggetti inoccupati ovvero di quello calcolato avuto riguardo al proprio reddito attuale; *c)* la possibilità, per i nuovi immatricolati, di versare, unitamente alle tasse universitarie, per ciascun anno, un'anticipazione pari al 50 per cento dell'onere contributivo stabilito per i soggetti inoccupati.

In conclusione, l'obiettivo principale del presente intervento normativo dunque è quello di rendere il sistema di riscatto degli anni di laurea più equilibrato e conforme al principio di uguaglianza sancito dall'articolo 3 della nostra Costituzione: infatti da un lato si consentirebbe ai soggetti prossimi al raggiungimento dell'età pensionabile la possibilità di riscattare gli anni in questione ad un costo nettamente inferiore rispetto a quello attuale; dall'altro lato si prevede, in favore dei nati successivamente al 1980, una compensazione, seppur minima, costituita dall'esenzione per il solo primo anno di corso di studi, per non aver avuto la possibilità di accedere in maniera agevole e in tempi relativamente brevi al mercato del lavoro, peraltro ormai caratterizzato da una forte precarietà.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il comma 5 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, è sostituito dai seguenti:

«5. Per il calcolo dell'onere dei periodi di riscatto, da valutare con il sistema contributivo:

a) ai nati successivamente al 1980, in possesso di un reddito personale annuo non superiore a euro 15.000, si applica, per gli anni successivi al primo, relativamente al quale l'onere corrispondente resterà a carico dello Stato, l'aliquota contributiva prevista per i soggetti individuati dal comma 5-*bis*;

b) ai soggetti non ricompresi nell'ambito anagrafico e reddituale di cui alla lettera *a)*, si applica, facoltativamente a discrezione del richiedente, per tutti gli anni del corso legale di studio universitario o equipollente, l'aliquota contributiva prevista per i soggetti individuati dal comma 5-*bis*, ovvero quella vigente nel regime ove il riscatto opera alla data di presentazione della domanda, avuto riguardo alla contribuzione degli ultimi dodici mesi.

5.1. I soggetti che, all'atto della richiesta, risultassero iscritti ad una delle casse di previdenza autonome, versano a quest'ultima i relativi oneri, calcolati secondo le modalità di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 5, con conseguente integrazione della relativa posizione previdenziale.

5.2. Ferma restando la possibilità di riscattare gli anni del corso legale di studi secondo lo schema previsto dalla lettera *b)* del comma 5, i soggetti immatricolati a un corso di laurea successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, pos-

sono, in aggiunta alle ordinarie tasse universitarie, corrispondere, per ciascun anno d'iscrizione, un importo pari al 50 per cento dell'aliquota contributiva prevista per i soggetti di cui al comma 5-bis, a titolo di anticipazione contributiva. In tal caso, il riconoscimento dell'intero periodo di durata legale del corso di studi ai fini previdenziali è subordinato al completamento della procedura di riscatto, conseguente al versamento della residua parte dell'aliquota contributiva».